

# AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA

(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Pavia

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA

Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

---

DECRETO N. 645/DGi DEL 30/12/2020

---

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI

---

OGGETTO: Presa d'atto della sottoscrizione con firma digitale dei contratti definitivi anno 2020 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici gli Enti Pubblici e Privati accreditati a contratto, erogatori di prestazioni di ricovero e cura, subacuti, specialistica ambulatoriale, psichiatria e neuropsichiatria.

Codifica n. 1.1.02

---

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE SANITARIO

Dr. Santino SILVA

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Adriano VAINI

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Ilaria MARZI

(Firmato digitalmente)

---

Il Responsabile del Procedimento:

Direttore UOC Programmazione e  
Negoziazione con gli Erogatori Dr. Stefano  
Boni

(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con  
password di accesso)

---

Il Funzionario istruttore:

Dir. Amm.vo Dip. PAAPSS Dr.ssa Valentina  
Poggi

---

L'anno 2020 addì 30 del mese di Dicembre

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);

Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;

Vista la DGR XI/1060 del 17.12.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S. di Pavia;

Visto il decreto aziendale n. 74/DG del 13/02/2020 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2020 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (BPE 2020);

Visto il Decreto della DG Welfare n.12440 del 21.10.2020 avente ad oggetto " Primo aggiornamento delle assegnazioni a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo e AREU delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2020";

Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020 (di concerto con gli Assessori Caparini, Piani e Bolognini)", è stata disposta la sottoscrizione con gli Enti Pubblici e Privati accreditati erogatori di prestazioni sanitarie del contratto definitivo entro il 31.05.2020, nonché l'obbligo per le ATS di utilizzare gli schemi di contratto riportati in Suballegati n. 2A e n. 2B delle regole di sistema;

- con DGR n. XI/3182 del 26.5.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in merito all'attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l'anno 2020", è stato spostato il termine di sottoscrizione dei contratti definitivi con gli Erogatori sanitari al 31.10.2020;

- con nota regionale Prot. G1.2020.0036999 del 30.10.2020, avente ad oggetto "Aggiornamento indicazioni acconti mensili contratti sanitari/sociosanitari e proroga sottoscrizione contratti", Regione ha disposto la proroga di sottoscrizione dei contratti al 15 novembre 2020;

- con D.G.R. n. XI/4049 del 14.12.2020, avente ad oggetto "Ulteriori determinazioni in merito all'attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l'anno 2020" Regione ha stabilito:

\* la proroga al 30.12.2020 quale ultima data per la sottoscrizione del contratto definitivo con gli erogatori sanitari e sociosanitari;

\* l'aggiornamento degli schemi tipo di contratto in sostituzione degli allegati n. 2A e 2B alla DGR n. XI/2672/2019 ;

\* le schede budget da utilizzarsi rispettivamente in allegato ai contratti sanitari e a quelli sociosanitari;

\* i criteri per la definizione dei budget per le prestazioni di ricovero e cura, ambulatoriali, psichiatria e neuropsichiatria infantile;

- ATS ha proceduto ad elaborare , sulla base delle schede di calcolo regionale che tengono conto del finanziato 2019, le proposte di assegnazione budget 2020 riguardanti le prestazioni erogate a favore di tutti gli assistiti, indipendentemente dalla residenza degli stessi, per le attività di ricovero, specialistica ambulatoriale, psichiatria e neuropsichiatria infantile, trasmettendo le stesse al competente ufficio regionale in data 21.12.2020;
- per l'attività di ricovero e cura la DGR 4049/2020 ha confermato che il budget di struttura è pari al valore finanziato per i ricoveri dell'anno 2019, incrementato in applicazione a quanto previsto dalla DGR XI/3518/2020 e definito nella DGR XI/3715/2020. Tale budget è riferito a tutta la produzione, a prescindere dalla residenza degli assistiti trattati;
- per la bassa complessità la medesima DGR ha confermato le indicazioni previste nelle regole di sistema per l'anno 2019. Il tetto di sistema per gli erogatori privati è individuato nel valore finanziato per l'anno 2019 per le attività di bassa complessità erogate da strutture private (esclusi IRCCS) a favore di residenti fuori regione;
- per l'alta complessità la DGR 4049/2020 ha stabilito di non applicare, per l'anno 2020, quanto introdotto con DGR XI/2013 in termini di tetto per alta complessità e attività IRCCS per l'anno 2019, riservandosi per l'anno 2021 diverse modalità di governo di tale tipologia di prestazioni;
- tenuto conto che Regione Lombardia ha validato le proposte di budget di ATS con email del 22.12.2020, ATS Pavia ha provveduto alla redazione e stipula contrattuale con i soggetti Erogatori Pubblici e Privati Accreditati di prestazioni di ricovero e cura, specialistica ambulatoriale, psichiatria e neuropsichiatria infantile, così come riportato in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- preso atto che per gli erogatori privati, è stato individuato un tetto lombardi per singolo ente, pari al valore del finanziato 2019 e che tale valore sarà garantito fino al limite massimo delle prestazioni erogate per i suddetti assistiti;
- per la specialistica ambulatoriale è definito un budget di struttura a prescindere dalla residenza dei pazienti, pari al valore della produzione finanziata 2019. Tale budget di struttura è il "budget" preso a riferimento dall'art. 9 del DL n. 149/2020;
- per prestazioni di psichiatria, neuropsichiatria e subacuti è confermato tutto quanto previsto dalle regole in atto;
- per il progetto sperimentale di riabilitazione post intervento bariatrico relativo a n. 10 posti letto autorizzati e contrattualizzati per la riabilitazione intensivo/metabolico nutrizionale psicologica nel paziente sottoposto a chirurgia bariatrica, relativamente all'anno 2020, all'erogatore Casa di Cura Villa Esperia è assegnato un budget di Euro 175.000, che sarà riportato sulla piattaforma regionale Contratti web. Tale budget per l'anno 2020 tiene conto dell'effetto pandemico Covid-19 in atto;
- pertanto alla luce di quanto sopra rappresentato gli oneri derivanti dai contratti di produzione degli erogatori sanitari pavesi per prestazioni rese a favore di pazienti indipendentemente dalla residenza degli stessi, risultano essere pari a:
  - prestazioni di ricovero e cura: € 378.411.760,73;
  - prestazioni per subacuti: € 2.744.493,55;
  - prestazioni di specialistica ambulatoriale (97%) € 157.792.662,82;
  - prestazioni di psichiatria € 14.781.535,00;
  - prestazioni di neuropsichiatria € 3.271.161,17
  - progetto sperimentale riabilitazione post intervento bariatrico € 175.000,00.Tali oneri risultano tutti finanziabili dalle previsioni regolamentari, così come dettagliato

nell'allegato 2 e n. 3 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:

- di prendere atto che, in applicazione alle indicazioni regionali, entro il termine statuito del 30.12.2020, è stato sottoscritto da parte di ATS Pavia con firma digitale il contratto con gli Enti erogatori di prestazioni sanitarie, assegnando per l'intero anno 2020 le quote di risorse così come descritte nel prospetto allegato al presente atto e dello stesso parte integrante e sostanziale (All. n. 1);

- di dare atto che, gli oneri derivanti dai contratti di produzione degli erogatori sanitari pavesi per prestazioni rese a favore di pazienti indipendentemente dalla residenza degli stessi, risultano essere pari a:

- prestazioni di ricovero e cura: € 378.411.760,73;

- prestazioni per subacuti: € 2.744.493,55;

- prestazioni di specialistica ambulatoriale (97%) € 157.792.662,82;

- prestazioni di psichiatria € 14.781.535,00;

- prestazioni di neuropsichiatria € 3.271.161,17;

- progetto sperimentale riabilitazione post intervento bariatrico € 175.000,00.

Tali oneri risultano tutti finanziabili dalle previsioni regolamentari, così come dettagliato nell'allegato 2 e n. 3 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Azienda. Si rinvia a successivi provvedimenti la quantificazione dell'eventuale saldo sulla base delle rendicontazioni delle prestazioni validate dal competente livello regionale;

- di trasmettere i contratti integrativi riferiti all'intera annualità 2020 alla DG Welfare di Regione Lombardia, attraverso il caricamento sul portale 'Contratti Web';

- di non procedere ad alcuna contabilizzazione considerando che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano costi/ricavi;

Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Direttore UOC Programmazione e Negoziazione con gli Erogatori Dr. Stefano Boni che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;

## **D E C R E T A**

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto che, in applicazione alle indicazioni regionali, entro il termine statuito del 30.12.2020, è stato sottoscritto da parte di ATS Pavia con firma digitale il contratto con gli Enti erogatori di prestazioni sanitarie, assegnando per l'intero anno 2020 le quote di risorse così come descritte nel prospetto allegato al presente atto e dello stesso parte integrante e sostanziale (All. n. 1);

2. di dare atto che, gli oneri derivanti dai contratti di produzione degli erogatori sanitari pavesi per

prestazioni rese a favore di pazienti indipendentemente dalla residenza degli stessi, risultano essere pari a:

- prestazioni di ricovero e cura: € 378.411.760,73;
- prestazioni per subacuti: € 2.744.493,55;
- prestazioni di specialistica ambulatoriale (97%)€ 157.792.662,82;
- prestazioni di psichiatria € 14.781.535,00;
- prestazioni di neuropsichiatria € 3.271.161,17;
- progetto sperimentale riabilitazione post intervento bariatrico € 175.000,00.

Tali oneri risultano tutti finanziabili dalle previsioni regolamentari, così come dettagliato nell'allegato 2 e n. 3 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

3. dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Azienda. Si rinvia a successivi provvedimenti la quantificazione dell'eventuale saldo sulla base delle rendicontazioni delle prestazioni validate dal competente livello regionale;

4. di trasmettere i contratti integrativi riferiti all'intera annualità 2020 alla DG Welfare di Regione Lombardia, attraverso il caricamento sul portale 'Contratti Web';

5. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:

All.3 (all n.1 pag n. 11 all. n. 2 pag. n. 2 e all n. 3 n. pag 1)

6. di demandare, per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è incluso il presente provvedimento al Collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;

7. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento.

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Dr.ssa Mara AZZI  
(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

#### PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.

Pavia li 30/12/2020

Il Funzionario addetto



## **CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E SOGGETTO EROGATORE DI PRESTAZIONI DI RICOVERO/SUB ACUTE/SPECIALISTICA AMBULATORIALE/PSICHIATRIA TERRITORIALE E NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Pavia in Viale Indipendenza 3, CF / P.IVA 02613260187, nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Mara Azzi nata a Viadana (MN) il 08/06/1959, domiciliata per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto erogatore .... con sede legale nel Comune di .... in ....., P.IVA .... nella persona di Dott. ...., nato a .... C.F .... in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

### **Premesso che:**

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;
- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale ed in coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti analoghi a quelli previsti per le ASST;
- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 prevede l'accreditamento quale condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;
- il soggetto erogatore ..... iscritto al registro delle strutture accreditate istituito, eroga le prestazioni secondo l'assetto organizzativo e funzionale a contratto presente nell'applicativo ASAN;
- la stipula del presente contratto da parte dei privati è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;



- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto erogatore di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, attestante l'insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;
- il soggetto erogatore, prima della sottoscrizione del contratto, trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo, rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;
- il soggetto erogatore con fatturato a carico del Fondo Sanitario Regionale lombardo pari o superiore a € 800.000 annui, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso.  
Un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all'ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;
- fermo restando il rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica, il numero dei pazienti ricoverati in regime di ricovero ordinario non può superare, in ogni giornata, il numero totale dei posti letto autorizzati, accreditati e a contratto nel rispetto dell'assetto organizzativo e funzionale presente nell'applicativo regionale ASAN, fermo restando che per i ricoveri a carico del SSN possono essere utilizzati anche per i residenti fuori regione esclusivamente posti letto accreditati e a contratto. I ricoveri dovuti a situazioni di emergenza/urgenza, adeguatamente documentati, potranno determinare una presenza di pazienti superiore al numero totale dei posti letto autorizzati. Con riferimento ai ricoveri in regime di day hospital-day surgery, il numero dei pazienti ricoverati non può superare, il doppio del numero complessivo dei posti letto autorizzati per ricoveri a ciclo diurno. <sup>1</sup>

si conviene e si stipula quanto segue.

---

<sup>1</sup> **Paragrafo non applicabile per l'anno 2020**



## Articolo 1 Oggetto del contratto

1. Il soggetto erogatore si impegna a somministrare prestazioni sanitarie di ricovero, sub acute, specialistica ambulatoriale, psichiatria territoriale e neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza secondo l'assetto organizzativo e funzionale presente nell'applicativo regionale ASAN e per il quale il soggetto erogatore è iscritto nel registro delle strutture accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente, conformi a tipologie e volumi di cui all'art. 4 così come specificati nell'allegato A al presente contratto.<sup>2</sup>
2. Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività e adeguando la capacità produttiva al budget assegnato.<sup>3</sup>
3. Nulla spetterà al soggetto erogatore per le prestazioni eccedentarie il budget assegnato di cui all'allegato A così come per le prestazioni specialistiche eccedenti la quota di produzione remunerata a tariffa intera o decurtata per effetto delle regressioni vigenti. Parimenti nulla è dovuto al soggetto erogatore per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.
4. Qualora per fatti eccezionali,<sup>4</sup> il soggetto erogatore non possa espletare temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve darne tempestiva comunicazione all'ATS che è tenuta ad informare la competente Direzione regionale. In tali casi l'ATS assume le determinazioni più opportune per garantire la continuità assistenziale, compresa l'assegnazione temporanea dei posti letto accreditati e del relativo budget ad altro soggetto erogatore.

## Articolo 2 Obblighi dell'erogatore

1. Il soggetto erogatore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna:
  - a) ad accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
  - b) a mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;
  - c) ad erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della l. 412/1991;
  - d) a condividere con l'ATS le proprie agende di prenotazione nei termini e con le modalità definite dalla Regione;
  - e) a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;

---

<sup>2</sup> **comma non applicabile per l'anno 2020**

<sup>3</sup> **idem**

<sup>4</sup> **per l'anno 2020: indipendenti dall'evento epidemico**



- f) ad erogare – nei limiti del budget assegnato – le tipologie e i volumi di prestazioni così come specificate dall'ATS nell'allegato A al presente contratto.
2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della prestazione. In particolare, se il soggetto erogatore soddisfa i requisiti di cui all'art. 2 bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il soggetto erogatore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.
  3. Il soggetto erogatore, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a qualsivoglia titolo.
  4. La cessione del contratto a terzi, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o di cambiamento di ragione sociale, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale o dell'ATS, è vietata ed è causa di decadenza dal contratto. Eventuale cessione del credito deve essere espressamente accettata da parte dell'ATS.
  5. Il soggetto erogatore si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante circa:
    - a) l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
    - b) l'insussistenza o meno di provvedimento giudiziari che applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
    - c) l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

## **Articolo 2 bis Obbligo dell'erogatore all'integrazione ai servizi della rete regionale di prenotazione**

1. In ottemperanza alla L.r. n. 9/2019 tutti gli erogatori pubblici e privati che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale dovranno integrarsi realizzando il collegamento al Sovracup della RRP (GP++) del proprio sistema CUP entro il 2020 secondo le disposizioni previste nelle Regole di sistema per l'esercizio 2020. <sup>5</sup>
2. L'erogatore si impegna a collegare il proprio CUP ai servizi della rete Regionale di Prenotazione (Sovracup GP++) mantenendone nel tempo aggiornata l'integrazione. <sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> **comma non applicabile per l'anno 2020**

<sup>6</sup> **idem**



3. L'erogatore si impegna inoltre a esporre tutte le agende in multicanalità nella Rete Regionale di Prenotazione, ad abilitare il più possibile il canale Cittadino Self-care (Online sul sito di Regione Lombardia [www.prenotasalute.regione.lombardia.it](http://www.prenotasalute.regione.lombardia.it). e attraverso l'App SALUTILE Prenotazioni) e a promuovere l'utilizzo degli stessi attraverso avvisi e comunicazioni presso gli uffici CUP, gli ambulatori e sui siti aziendali.
4. L'erogatore si impegna a condividere le informazioni sull'offerta sanitaria, attraverso i servizi della Rete Regionale di Prenotazione al fine di mettere a disposizione del cittadino un punto unico di accesso a tutta l'offerta sanitaria SSN.
5. L'erogatore si impegna a mantenere costantemente aperte le agende di prenotazione, senza soluzione di continuità tra un esercizio e l'altro, con conseguente divieto di blocco delle stesse al fine di garantire la trasparenza delle liste di attesa. <sup>7</sup>
6. L'erogatore dovrà comunicare alla Rete Regionale di Prenotazione tutti gli appuntamenti fissati direttamente sui propri CUP, per permettere l'annullamento automatico delle prenotazioni doppie (prescrizione prenotata su più ospedali), per liberare disponibilità nelle agende, ridurre le liste di attesa e limitare il fenomeno del "no show".
7. L'erogatore si impegna altresì a rispettare i Livelli di Servizio richiesti dall'integrazione con la Rete Regionale di Prenotazione per assicurare un'adeguata qualità del servizio ai cittadini".

### Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS

1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto erogatore dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione tranne i casi in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso la Struttura: al termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura stessa o di suo delegato.
2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel merito, verificare:
  - a) che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;
  - b) che dalla relazione sull'ultimo bilancio approvato (della singola struttura e/o consolidato) redatta da primaria società di revisione contabile risultino, in modo esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza /evidenza di criticità connesse alla gestione;

---

<sup>7</sup> comma non applicabile per l'anno 2020



- c) l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.
3. La mancata trasmissione da parte del soggetto erogatore della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione, da parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.
  4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati, comporta l'assegnazione al soggetto erogatore di un congruo termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale da parte degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.
  5. L'ATS verifica periodicamente con il soggetto erogatore l'andamento della produzione e la sua coerenza con l'allegato A al presente contratto.<sup>8</sup>
  6. Il soggetto erogatore si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse.
  7. Eventuali inadempienze al contratto sono contestate per iscritto dall'ATS al soggetto erogatore che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

#### **Articolo 4 Limiti finanziari<sup>9</sup>**

1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto del presente contratto i valori di produzione annui massimi sono quelli assegnati nella scheda di budget di cui all'allegato A, parte integrante del presente contratto. Nei suddetti limiti sono da ricomprendersi le prestazioni riferite all'arco temporale dal 1° gennaio dell'anno in corso sino al momento della sottoscrizione del contratto.
2. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda budget può essere concordata tra ATS e soggetto erogatore non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente. A tale riguardo il soggetto erogatore può inviare, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso, l'eventuale segnalazione dell'esigenza di modificare il budget alla ATS. Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà

---

<sup>8</sup> **comma non applicabile per l'anno 2020**

<sup>9</sup> **art. non applicabile per l'anno 2020**



riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.

## Articolo 5 Sistema tariffario e pagamenti

1. L'ATS riconosce al soggetto erogatore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai nomenclatori tariffari, secondo le modalità fissate nel presente contratto.
2. L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto erogatore nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con verifica da parte dell'ATS.
3. L'ATS eroga acconti mensili secondo le modalità definite annualmente dalla Giunta regionale come validati dalla competente Direzione regionale. Il soggetto erogatore si impegna ad emettere mensilmente le fatture degli acconti e ad emettere la fattura relativa al saldo, recante la dicitura "salvo conguagli". L'ATS procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate nei flussi regionale con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.
4. Il soggetto erogatore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso contrattualmente assegnate, le quali vengono determinate tenendo conto del limite massimo di spesa sostenibile con il fondo SSR in attuazione della programmazione regionale.<sup>10</sup>
5. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.
6. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.
7. Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.

## Articolo 6 Sicurezza dei lavoratori

1. Il soggetto erogatore è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.

---

<sup>10</sup> **comma che potrà subire modifiche in sede di negoziazione anche in relazione all'emergenza**



2. Il soggetto erogatore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.
3. Il soggetto erogatore si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

## **Articolo 7 Eventi modificativi, sospensione e risoluzione del contratto**

1. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.
2. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto erogatore un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
3. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma 2, il contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
4. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
5. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto erogatore, laddove il soggetto erogatore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
6. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.

## **Articolo 8 Clausola di manleva**



1. Il soggetto erogatore assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di euro:
  - 1.000.000 per sinistro per soggetti erogatori ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero e cura ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, ivi compresi i laboratori di analisi;
  - 2.000.000 per sinistro per soggetti erogatori che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto, nonché per le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero e cura ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, o attività odontoiatrica;
  - 4.000.000 per sinistro per i soggetti erogatori che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto.

#### **Articolo 9 Clausola di salvaguardia**

1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto erogatore accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

#### **Art. 10 Durata**

1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto secondo le regole sopravvenute, fermo restando che l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

#### **Art. 11 Trattamento dei dati personali**

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n.101/2018.
2. L'ATS e il soggetto erogatore, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:



- a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto erogatore e l'Agenzia ovvero Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
  - b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
  - c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
  - d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
  - e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
  - f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il soggetto erogatore inoltre:
- a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
  - b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
  - c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

## **Art. 12 Imposta di bollo**

1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto erogatore.

## **Art. 13 Norma di rinvio e adeguamento**

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul



contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.

3. In tali casi il soggetto erogatore ha facoltà, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.
4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS dalla necessità del soggetto erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. Anche in tal caso il soggetto erogatore può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.
5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze dell'emergenza Covid 19, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico

#### **Art. 14 Foro competente**

1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

#### **ATS DI PAVIA**

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mara AZZI

#### **ENTE GESTORE**

Per il Legale Rappresentante (o suo delegato)

Dott. ....

**Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:**

**art. 4, comma 2**

**art. 8 Clausola di manleva**

**art. 9 Clausola di salvaguardia**

all n. 2 budget contratti def 2020 enti sanitari.xlsx

C_AZI	C_PUBB REV	C_BUDGET	codice segnale presidio	X_BUDGET	Ricovero	Sub acuti	Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprensive della attività di Pronto Soccorso non regolate da ricovero (Quota	Picklistria	NPIA	Ricovero - bassa complessità luori regione	Ricovero - cittadini lombardi	Attività di specialistica strumentale comprensive della attività di Pronto Soccorso non regolate da ricovero cittadini lombardi	Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale comprensive delle attività di Pronto Soccorso non regolate dalle prestazioni "c"	Ricovero	Sub acuti	Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprensive della attività di Pronto Soccorso non regolate da ricovero (Quota 97%)	SCOMPENSO CARDIACO	BPCO	
328	pubblico	72	727	ASST DI PAVIA	95.385.297,81	429.906,13	46.050.162,25	8.823.347,00	1.120.816,89	0,00	0,00	0,00	8.480.294,51						
328	pubblico	62	674	PSICOLOGICO E METTODI - PV	148.430.261,71	1.068.095,08	47.934.411,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.406.446,31					
328	privato	338002260	020205	AMBULATORIO MEDICO DI RADIOLOGIA E TERAPIA FISICA S.R.L.	0,00	0,00	255.921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.050,14						
328	privato	338002040	020240	AMBULATORIO ODONTOIATRICO DR. PIZZOLI RODOLFO SRL	0,00	0,00	120.585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.314,04						
328	privato	338002230	020235	ASP INSTITUTION ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	0,00	0,00	232.376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.382,08						
328	privato	338030201	030201	CASA DI CURA LA CITTADELLA SOCIALE SRL	3.173.888,78	400.000,00	3.260.981,30	0,00	0,00	1.513.360,29	1.660.528,40	2.238.086,94	48.667,36						
328	privato	338030101	030101	CASA DI CURA VILLA ESPERA S.P.A.	12.618.091,18	0,00	2.133.301,71	0,00	0,00	1.676.838,31	6.941.252,87	591.001,99	2.164,75						
328	privato	338002051	020205	CENTRO DI FISIOCHEMIOTERAPIA G. BERTELOTTI SRL	0,00	0,00	97.189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100.019,51	0,00						
328	privato	338002080	020208	CENTRO MEDICO SANITARIO RO.PA.RI S.R.L.	0,00	0,00	88.376,58	0,00	0,00	0,00	0,00	70.497,08	0,00						
328	privato	338002030	020203	COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL GIOVANE	0,00	0,00	0,00	274.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
328	privato	338002201	020201	DENTAL CENTER STUDIO DENTISTICO DOTT.SSA CRISTINA ABBATI	0,00	0,00	64.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.870,12	0,00						
328	privato	338002010	020201	DIPAVIA SRL - CENTRO SANITARIO SPA	0,00	0,00	246.644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	573.826,74	0,00						
328	privato	338002130	020213	DIOCESI DI TORTONA CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
328	privato	338002111	020211	EHSAH SCHAROH	0,00	0,00	245.689,94	0,00	0,00	0,00	0,00	253.273,43	0,00						
328	privato	338002090	020209	FONDAZIONE ADOLESCERE	0,00	0,00	0,00	598.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
328	privato	338002120	020212	FONDAZIONE CARITAS DI VISEVANO	0,00	0,00	0,00	873.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
328	privato	338002141	020214	FONDAZIONE CENTRO NAZIONALE ADROTERAPIA ONCOLOGICA	0,00	0,00	9.345.803,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933.883,07	0,00						
328	privato	338002030	020203	Fondazione San Carlo Giuseppe Onlus	0,00	0,00	36.459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	37.422,61	0,00						
328	privato	338002100	020210	FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO C.R.C.C. ONLUS	0,00	0,00	0,00	791.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
328	privato	338020010	020010	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO CASIMIRO MONDINO	13.266.902,14	0,00	2.811.264,81	0,00	894.733,28	0,00	9.967.428,88	2.273.074,74	475.901,81						
328	privato	338002030	020203	FONDAZIONE MADDALENA GIRASOLI	0,00	0,00	0,00	1.229.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
328	privato	338002180	020218	FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS	0,00	0,00	86.725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	89.386,52	0,00						
328	privato	338002160	020216	I.R.C.S. CENTRO DI MEDICINA FISIOLOGIA SPORT SOC. COOP.	0,00	0,00	896.918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	132.699,14	0,00						
328	privato	338030198	030198	ISTITUTI CLINICI DI PAVIA E VISEVANO SRL	41.973.712,01	0,00	14.783.572,85	0,00	0,00	6.014.432,03	12.657.151,99	14.587.717,87	557.311,36						
328	privato	338030198	030198	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICO MAUGERI SPA SB	63.969.550,57	895.936,60	21.575.007,11	0,00	0,00	0,00	308.044,93	19.211.402,08	2.996.795,72						
328	privato	338002010	020201	ISTITUTO DI RADIOLOGIA E TERAPIA FISICA S.R.L.	0,00	0,00	184.041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	198.929,66	0,00						
328	privato	338002201	020201	ISTITUTO FISIOKINESIOTERAPICO S.R.L.	0,00	0,00	865.372,21	0,00	0,00	0,00	0,00	892.138,09	0,00						
328	privato	338002170	020217	KOL CARE SRL	0,00	0,00	0,00	1.462.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
328	privato	338002180	020218	LABORATORIO DI ANALISI MEDICHE SAN GIORGIO S.R.L.	0,00	0,00	2.121.704,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.941,31	2.121.704,14						
328	privato	338002087	020208	LABORATORIO ESAMI CHIMICI CLINICI S.R.L.	0,00	0,00	600.121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	600.262,09	600.121,25						
328	privato	338002201	020201	LAMI SANT'AMBROGIO LABORATORI ANALISI MEDICHE SRL	0,00	0,00	949.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.219,19	949.113,00						
328	privato	338002201	020201	LAMI VIGEVANA LABORATORIO ANALISI MEDICHE S.R.L.	0,00	0,00	489.273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	488.655,24	489.273,01						
328	privato	338002181	020218	LE ROTONDE SRL	0,00	0,00	55.889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	57.617,89	0,00						
328	privato	338002210	020210	M.A.D. ANALISI S.R.L.	0,00	0,00	1.329.754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.600,45	1.329.754,73						
328	privato	338002040	020204	MEDICA SPORT MEDICINA S.R.L.	0,00	0,00	184.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.602,97	0,00						
328	privato	338002160	020216	MEDICINA TUMORI DR. VESPIGNI D'ALESSANDRO	0,00	0,00	398.959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	410.502,44	0,00						
328	privato	338002221	020222	PROVIDAIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA'	0,00	0,00	355.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
328	privato	338002180	020218	SERVIZIO SOCIO SANITARIO S.R.L.	0,00	0,00	0,00	545.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

all n. 2 budget contratti def 2020 enti sanitari.xlsx

C_AZI	C_PUBBP RVV	C_BUDGET	codice singolare presidio	X_BUDGET	Ricovero	Sub acuti	Attività in specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprendente delle attività di Pronto Soccorso non regolate da ricovero (Quota	Psichiatria	NPIA	Ricovero - bassa complessità fuori regione	Ricovero - cittadini lombardi	Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale comprendente delle attività di Pronto Soccorso non regolate da ricovero cittadini lombardi	Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale comprensive delle attività di Pronto Soccorso non regolate da ricovero - livello di riferimento delle prestazioni "C"	Ricovero	Sub acuti	Attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, comprendente delle attività di Pronto Soccorso non regolate da ricovero (Quota 97%)	SCOMPENSO CARDIACO	BPCO
329	pubblico	338802002	003052	STUDIO RADIOLOGICO PAVESE DI BOTTINELLI OLIVIA MARIA & C. S.A.S.	0,00	0,00	194.680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	197.442,29	0,00					
329	pubblico	338003341	003541	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	0,00	0,00	197.999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	203.866,59	0,00					
328	privato	338002095	002095	VINCENZO AGLUZZI	0,00	0,00	99.531,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100.255,01	0,00					
<b>TOTALE ATS</b>					<b>378.411.768,73</b>	<b>2.744.493,55</b>	<b>157.792.662,62</b>		<b>14.781.530,00</b>			<b>3.271.161,17</b>						

ALLEGATO B

Denominazione Struttura	Casa di Cura Villa Esperia
Codice Regionale	030197

Tipologia di Attività	Importo Budget 2020	Modalità di determinazione	Erogazione a favore di	Finanziamento	Ambito temporale prestazioni	Note
Progetto Riabilitazione Post intervento bariatrico	€ 175.000,00	Importo pari al contratto 2019 rapporto	Cittadini Lombardi	Riconoscimento della produzione fino al raggiungimento del budget di struttura	Sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate dalla data dell'01.01.2020 (valutando l'eventuale data di fine erogazione)	budget annuale pari a 500.000 euro per n. 10 posti letto autorizzati e contrattualizzati per la riabilitazione intensivo/metabolico nutrizionale psicologica nel paziente sottoposto a chirurgia bariatrica. Il percorso bariatrico è dedicato a pazienti con obesità grave, per i quali non risulta possibile intraprendere alternative con risultati significativi. Il programma riabilitativo deve contenere le attività programmate durante il ricovero con particolare riferimento a terapia dietetica, terapia riabilitativa/fisica, terapia psicologica, terapia farmacologica e programmi educazionali. L'erogatore dovrà predisporre un'elaborazione di specifici indicatori per la valutazione dei percorsi assistenziali, per la rendicontazione degli esiti e trasmissione degli stessi all'Ats di residenza del paziente. Per l'attività di cui sopra è assegnato all'Ente un budget 2020 di Euro 175.000 per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, che sarà riportato sulla piattaforma regionale Contratti web. Tale budget per l'anno 2020 tiene conto dell'effetto pandemico Covid-19 in atto.